

**LA TRASPARENZA DELLE NOMINE  
NEI COMUNI CAPOLUOGO DI  
REGIONE**

**novembre 2009**

## INDICE

1. Premessa
2. La trasparenza delle nomine negli statuti comunali
3. La pubblicità successiva: il caso di Firenze
4. L'informazione preventiva: il caso di Torino
5. L'intervento degli esperti: il caso di Milano
6. Conclusioni: linee per un progetto

## **1. Premessa**

Il presente documento, elaborato su richiesta della Fondazione Civicum, contiene un'analisi degli Statuti dei Comuni italiani capoluogo di Regione per la parte nella quale si occupano di disciplinare le modalità attraverso le quali i Comuni stessi nominano i loro rappresentanti nelle aziende, istituzioni, società, enti ed altre organizzazioni di natura pubblica o privata.

Le norme generali che disciplinano tale potere sono rappresentate dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che all'art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia), comma 8 recita: "Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni."

La ratio della norma è chiaramente quella di combattere la "lottizzazione" delle cariche attribuendo al Sindaco eletto direttamente il potere di nomina ed evitando che, nelle dinamiche interne alla Giunta o al Consiglio, si giunga a pratiche spartitorie che tengono più conto dell'appartenenza di partito che della capacità dei nominati. Le cronache giornalistiche, tuttavia, suggeriscono che il rischio sembra tutt'altro che evitato e che è probabilmente necessario prevedere una regolazione più stringente di questa complessa materia.

Il documento è articolato nel modo seguente: il prossimo paragrafo contiene una visione di insieme delle norme statutarie analizzate e giustifica la scelta dei tre casi che verranno approfonditi nei tre paragrafi successivi sulla base del fatto che essi tematizzano problemi o suggeriscono soluzioni che sembra utile discutere più in dettaglio; il paragrafo conclusivo propone un giudizio di sintesi e alcuni principi generali che possono rappresentare la base di una proposta compiuta per una riforma della legislazione nazionale e/o per la trasformazione degli Statuti comunali verso una maggiore trasparenza.

## **2. La trasparenza delle nomine negli statuti comunali**

Malgrado il fatto che tra i diversi poteri attribuiti dalla legge al Comune ed al Sindaco quello di nomina di propri rappresentanti sia senza dubbio uno dei più delicati, e sia spesso oggetto di polemiche politiche e giornalistiche, negli Statuti Comunali si trovano pochissimi riferimenti alle modalità di esercizio di tale potere.

Da un'analisi degli Statuti dei comuni capoluoghi di regione pubblicati su internet emerge infatti un quadro abbastanza negativo.

Una larga parte degli statuti, infatti, non aggiunge niente alle disposizioni di legge, salvo precisare la necessità di forme di pubblicità, definire più dettagliatamente le incompatibilità (come a Bologna, Potenza e Campobasso, ma vi sono casi nei quali si precisa esplicitamente che la carica di consigliere e assessore non rappresenta motivo di incompatibilità, come ad esempio a Trieste ed a Genova), prevedere la rappresentanza delle minoranze (come a Napoli ed a Campobasso), nonché in numerosi casi la applicazione del principio delle pari opportunità di genere (ad esempio a Roma, L'Aquila, Venezia e Genova).

Le uniche eccezioni, in materia di trasparenza sono rappresentate:

- dal Comune di Palermo, che disciplina la nomina dei rappresentanti siano essi in aziende, istituzioni comunali o altri enti prevedendo che “il Sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio comunale, attraverso un pubblico bando, rende note le caratteristiche di professionalità, il titolo di studio ed i requisiti richiesti per ciascuna nomina o designazione” (art.47);
- dal Comune dell'Aquila che (vedi l'articolo dello Statuto in Appendice) che prevede che i nominati debbano inviare annualmente una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'ente in cui rappresentano il Comune.

I casi più interessanti sui quali ci soffermeremo brevemente nei paragrafi successivi e dei quali riportiamo in appendice le fonti normative riguardano:

- il Comune di Firenze che, ampliando la previsione dello Statuto di L'Aquila, prevede un obbligo di informazione ai cittadini ed al consiglio comunale sui compensi e sull'operato dei rappresentanti;
- il Comune di Torino che disciplina la comunicazione preventiva delle nomine da parte del Sindaco al Consiglio comunale, prevedendo la possibilità di audizioni;
- il Comune di Milano che istituisce una commissione di esperti per valutare onorabilità e competenza dei candidati.

### 3. La pubblicità successiva: il caso di Firenze

Lo Statuto del Comune di Firenze è particolarmente stringato in tema di nomine. L'art. 74, infatti, si limita a prevedere la necessità di un avviso pubblico.

Tuttavia nel dicembre del 2004 e successivamente nel giugno del 2007 il Consiglio Comunale ha approvato un "Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni".

Le norme che appaiono di maggiore interesse ai fini della trasparenza sono rappresentate:

- dall'art.5, comma 3, lettera d, che, ampliando la previsione cui abbiamo già accennato nel paragrafo precedente a proposito del Comune di L'Aquila, obbliga i rappresentanti "a presentare al Sindaco, alla Presidenza del Consiglio Comunale ed alla Commissione di Controllo sugli enti partecipati una relazione informativa annuale sullo stato dell'ente/azienda e sull'attività da essi svolta sulla base degli indirizzi avuti, concordata e sottoscritta da tutti i membri nominati in rappresentanza del Comune di Firenze; in caso di dissenso il rappresentante presenta una propria relazione informativa. La relazione informativa, redatta sull'allegato modello che si compone di due parti (A e B) predisposto per omogeneità di lettura, dovrà essere presentata entro il mese successivo all'approvazione del bilancio di esercizio annuale. La relazione dovrà essere accompagnata da: bilancio consuntivo e nota integrativa, relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, certificazione della Società di Revisione se adottata, bilancio di previsione dell'esercizio in corso o in mancanza dall'indicazione degli orientamenti societari previsionali per l'esercizio in corso nell'apposita parte B. Le relazioni sono portate tempestivamente a conoscenza dei gruppi consiliari e dovranno essere oggetto di verifica nelle commissioni competenti."
- Dall'art.9 – significativamente intitolato "Informazione" – che al comma 1 recita: "Il Comune di Firenze assicura la tenuta di un apposito Albo pubblico ed accessibile a tutti gli interessati, anche in rete civica, in cui sono raccolti i dati relativi agli enti, alle aziende, ancorché consortili, alle istituzioni e società partecipate ed ai soggetti in essi nominati o designati dal Comune" e nel comma successivo prosegue: "La Commissione Consiliare di Controllo raccoglie gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale nonché le eventuali indicazioni operative della Giunta per ciascun ente, azienda, ancorché consortili, istituzione e società partecipate, la relazione e le comunicazioni di cui all'Art 5 presentate dai rappresentanti del Comune di Firenze."

Si tratta di una norma particolarmente interessante dal momento che fornisce a tutti i cittadini un minimo di informazione sull'esercizio del potere di nomina. Infatti alla pagina <http://www.comune.firenze.it/comune/partecip/> si trovano le seguenti informazioni.

## **RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI PARTECIPATI**

[Indirizzi del Consiglio Comunale sulle nomine](#)

[Schede degli Enti partecipati](#) in ordine alfabetico

[Schede degli Enti partecipati](#) suddivise per tipologia

[Emolumenti percepiti](#) dai nominati o designati dal Sindaco negli Organi di Amministrazione e di Controllo degli Enti Partecipati: indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese

[Elenco alfabetico degli attuali nominati o designati](#) del Comune di Firenze negli Enti partecipati

[Ufficio nomine](#)

Va peraltro segnalato che nell'Albo non è presente il curriculum dei nominati, non si dà notizia delle relazioni annuali che sono tenuti a presentare, e che la navigazione nelle differenti sottopagine non rende agevole nemmeno capire il compenso percepito da ogni singolo nominato.

#### 4. L'informazione preventiva: il caso di Torino

La nomina dei rappresentanti del Comune di Torino presso società, aziende ed istituti è regolata dall'art.42 dello Statuto e dalla delibera del consiglio comunale del 4 ottobre 1993 che interviene modificando il regolamento comunale del 27/04/92.

La procedura attualmente in vigore per la nomina dei rappresentanti del Comune in altri enti è la seguente (vedi il grafico nelle pagina seguente):

- Il Consiglio Comunale deve formulare gli indirizzi per le nomine che il Sindaco, titolare del potere di nomina, dovrà effettuare. Tali indirizzi devono essere formulati entro 30 giorni.
- Per le nomine da effettuare negli Enti di cui si parla al punto 1 della delibera 4/10/93 (Aziende Municipalizzate, consorzi, istituti di credito, società per azioni e i seguenti enti di istruzione e cultura: Università, Politecnico, Teatro Regio, Teatro Stabile, Galileo Ferraris, Isef, Museo Nazionale del Cinema) il Sindaco deve depositare almeno 10 giorni prima di procedere alla nomina, presso il Settore I Gabinetto del Sindaco, la dichiarazione di disponibilità ed il curriculum dei soggetti che intende nominare, dandone notizia scritta ai Capi Gruppo. Ad essi verrà anche comunicato l'elenco delle altre dichiarazioni di disponibilità presentate in relazione alle nomine in questione.
- Qualora almeno due Capi Gruppo lo richiedano, la Conferenza di Capigruppo, eventualmente integrata dalla Commissione Consiliare competente per materia, procederà all'audizione pubblica dei candidati, proposti dal Sindaco. Il verbale sintetico delle eventuali audizioni ed ogni eventuale memoria scritta sulle candidature dovranno essere rimessi al Sindaco almeno 48 ore prima della scadenza del termine di nomina da lui indicato.
- Per quanto riguarda le nomine riferite agli altri enti la procedura è simile, il Sindaco dovrà depositare i curricula delle persone che intende nominare almeno 5 giorni prima. Non vengono comunicate in questo caso le altre dichiarazioni di disponibilità.


E' rilevante notare come nella delibera che integra lo Statuto viene apparentemente data maggiore enfasi ai requisiti e all'appartenenza a ordini professionali, università, centri di ricerca e comprovato impegno sociale, mentre non viene disciplinato l'obbligo, previsto dallo Statuto, per ogni rappresentante di presentare una relazione annuale sul suo operato e sul funzionamento dell'ente.

L'aspetto interessante della procedura prevista a Torino – che peraltro non prevede alcun giudizio “imparziale” e pertanto lascia il sospetto di una trattativa politica – è che, prevedendo la possibilità di una procedura di conferma nella forma dell'audizione consiliare, rende esplicita la responsabilità del sindaco di selezionare le candidature in modo da premiare la professionalità dei nominati. Essa

quindi rappresenta, almeno parzialmente, un deterrente importante allo svolgimento di nomine inadeguate o discutibili.

### Procedura nomine in vigore

Comune di Torino





## 5. L'intervento degli esperti: il caso di Milano

L'art. 57 dello Statuto disciplina le modalità di esercizio del potere di nomina di rappresentanti del Comune.

Esso prevede che:

- le istanze di candidatura possono venire da: consiglieri comunali, ordini professionali e università milanesi, associazioni sindacali, altre associazioni nazionali, regionali o locali, gruppi di almeno 100 cittadini;
- l'organo di valutazione è una commissione composta da 5 esperti, nominata dal consiglio comunale con la maggioranza dei 3/5 dei componenti, che dura in carica fino allo scioglimento del consiglio. La commissione valuta la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità per le nomine;
- alcune nomine, pari ad almeno il 25% degli amministratori delle società per azioni, aziende speciali, istituzioni, enti, che appartengono al Comune o sono dallo stesso controllati, devono essere obbligatoriamente fatte scegliendo fra i candidati proposti non dai consiglieri (cioè tra i candidati proposti dagli ordini professionali e università milanesi, dalle associazioni sindacali e di categoria e dalle altre associazioni nazionali, regionali o locali, costituite da almeno 1 anno).

L'attuale meccanismo di nomina è quindi articolato in tre fasi (vedi il grafico nelle pagine successive):

1. presentazione delle candidature da parte dei soggetti elencati nel comma 3
2. esame delle candidature medesime da parte di una commissione di esperti nominata dal Consiglio Comunale con maggioranza di 3/5
3. nomina da parte del Sindaco tra i candidati reputati idonei

Si tratta dell'unico caso nel quale le candidature sono sottoposte ad un esame preventivo da parte di una commissione di esperti e presumibilmente tale previsione dovrebbe servire da deterrente alla presentazione di candidature inadeguate e discutibili. Si tratta quindi di una previsione particolarmente interessante che potrebbe rappresentare una "buona pratica" a livello nazionale.


Tuttavia, a ben guardare, l'attuale procedura presenta non pochi inconvenienti che possono essere sintetizzati nel modo seguente:

1. essa **non è garantista** dal momento che la maggioranza di 3/5 necessaria per l'elezione della commissione corrisponde al numero dei seggi attribuiti alla coalizione di

- maggioranza; anche se vi è sempre stato un esperto designato dalla minoranza tale esito non è scontato;
2. essa pone al centro la **designazione partitica**, attribuendo il potere di presentare candidature ai singoli consiglieri comunali;
  3. **non garantisce la qualità** delle candidature stesse dal momento che gli organismi che avrebbero le risorse per valutare la professionalità dei candidati (le Università e gli Ordini professionali) per loro stessa natura non possono svolgere alcuna attività di filtro rispetto alle autocandidature che pervengono loro, oppure si astengono interamente dal proporre nomi;
  4. appare **sproporzionata** rispetto agli effettivi bisogni, dal momento che tratta alla stessa stregua importanti società controllate dal Comune e piccoli organismi nei quali vi è solo un rappresentante del Comune stesso;
  5. è **inefficiente** dal momento che obbliga a valutare un gran numero di candidature, ivi comprese quelle di soggetti che non hanno nessuna probabilità di essere nominati dal Sindaco;
  6. è **insufficiente** dal momento che i parametri di professionalità e onorabilità sono valutati in astratto, mentre non viene data alcuna rilevanza al *track record* dei candidati all'atto della eventuale riconferma; in particolare nell'esperienza concreta la Commissione si è limitata a valutare la presenza o l'assenza di requisiti minimi sulla base della semplice analisi della documentazione inviata (l'assenza di precedenti penali o di dichiarazioni fiscali chiaramente sottodimensionate rispetto all'attività svolta, e la presenza dei titoli di studio proporzionati al tipo di incarico).

### Procedura nomine in vigore

Comune di Milano



## 6. Conclusioni: una diagnosi e alcune linee per un progetto

Come si è già detto in premessa il quadro che esce dalla rassegna compiuta appare alquanto deludente. In particolare la graduatoria che emerge può essere sintetizzata nella seguente tabella, basata, come si è già detto sull'analisi degli Statuti dei comuni capoluogo di regione.

Punteggio	Criterio	Indicatori usati	Città	Numero
0	Nessuna previsione		Ancona, Aosta, Bari, Cagliari, Catanzaro, Napoli, Perugia, Trento, Trieste	<b>9</b>
1	Previsioni del tutto marginali	Presenza di incompatibilità Previsione pari opportunità	Bologna, Campobasso, Genova, Roma, Venezia	<b>5</b>
2	Previsioni scarse	Previsione di bando pubblico Relazione su operato	L'Aquila, Palermo	<b>2</b>
3	Previsioni interessanti	Trasparenza ex ante o Trasparenza ex post	Firenze, Torino, Milano	<b>3</b>
4	Previsioni complete			<b>0</b>

È evidente che la situazione appare del tutto insoddisfacente. Il tema della trasparenza nell'esercizio del potere di nomina appare poco sentito (per usare un eufemismo), e anche nei casi in cui vi è qualche previsione interessante essa è ben lungi dal fornire una assicurazione completa sul fatto che il processo sia in grado di garantire la scelta dei soggetti più adeguati a garantire i risultati nell'interesse dei cittadini.

E' quindi necessario, a conclusione di questa rassegna, avanzare alcune proposte che, riprendendo le migliori esperienze italiane, siano in grado di costituire le basi di un progetto di aumento della trasparenza nelle nomine dei rappresentanti del Comune. I punti fermi sono ovviamente rappresentati dalle previsioni normative (nomina da parte del Sindaco sulla base di indirizzi generali approvati dal Consiglio Comunale). In realtà più che di indirizzi da parte del Consiglio Comunale bisognerebbe parlare di un Regolamento che precisi le incompatibilità, gli obblighi informativi dei nominati, i poteri di controllo da parte del Consiglio stesso. Ma ciò attiene più all'equilibrio di potere tra organo assembleare e Sindaco – che, ricordiamolo, dovrebbe tenere conto della nuova situazione determinasi a seguito del crescente bipolarismo del sistema politico italiano – che al tema della trasparenza in senso stretto.

Una osservazione preliminare. Non ci siamo occupati in questa sede delle società controllate dal Comune dal momento che tale problematica aveva già fatto oggetto del documento di Civicum del dicembre 2005, *Una governance per le società a controllo comunale*. Se si adotta il modello duale peraltro, sembra naturale che almeno i membri del Consiglio di sorveglianza nominati in quanto rappresentanti dell'ente pubblico vengano sottoposti alla procedura di cui ai punti successivi. Il

modello prescelto nel documento citato, infatti, prevede che i titolari di tutti gli aspetti gestionali siano nominati discrezionalmente dal Comitato di sorveglianza.

Per quanto riguarda invece tutte le altre nomine i principi base dovrebbero essere i seguenti:

1. in primo luogo la procedura di candidatura andrebbe fortemente deregolata; anche se è ovviamente positiva la previsione di dare pubblicità preventiva alla necessità di procedere a delle nomine, e deve essere lasciato libero ogni cittadino di proporre la propria candidatura, tuttavia richiedere la necessità di una candidatura formale presenta diversi inconvenienti; in particolare è possibile che alcuni di coloro che sono in possesso delle maggiori qualificazioni non abbiano alcun desiderio di entrare in una competizione che, a torto o a ragione, è considerata fortemente influenzata dal rapporto di forza tra le varie componenti della maggioranza e in generale da fenomeni di spartizione tra i partiti politici; in altre parole deve essere data la possibilità al Sindaco di assumersi pienamente la responsabilità della nomina andando a cercare i candidati (magari attraverso un *search committee* informale oppure attraverso una società di ricerca del personale) anche al di fuori della cerchia cittadina;
2. in secondo luogo va ripresa la previsione dello statuto milanese di una commissione di saggi o di esperti che vagli le candidature; appare corretto prevedere requisiti stringenti relativamente alla professionalità dei membri di tale commissione e prevedere che essa sia eletta da parte del Consiglio Comunale; in questo caso, però, per permettere all'opposizione di svolgere il suo ruolo di controllo è anche giusto prevedere che ogni consigliere possa votare solo per uno dei 5 membri della Commissione di esperti (o che alternativamente il quorum sia alzato al 75% dei membri del consiglio);
3. la proposta di nomina deve essere effettuata dal Sindaco inviando alla Commissione il curriculum delle persone da nominare alle differenti posizioni nonché una motivazione specifica sulle ragioni di tale scelta; in questo senso si riprende la logica dello Statuto di Torino dove prevede che il giudizio debba essere espresso solo sulle persone che il Sindaco intende nominare; questa è la procedura ordinaria: per le nomine di maggiore rilevanza (identificate in via preventiva dal Consiglio Comunale) il Sindaco deve inviare alla commissione i curricula di tutti coloro che ha preso in considerazione (la short list sulla base della quale ha effettuato la scelta);
4. la Commissione esamina le proposte pervenute analizzando non solo l'onorabilità, ma anche la presenza delle competenze specifiche richieste, i risultati professionali ottenuti nelle posizioni precedentemente occupate, nonché l'adeguatezza della motivazione da parte del Sindaco;
5. può essere previsto, per aumentare la legittimità dei nominati, che essi vengano invitati ad un'audizione presso la commissione consiliare competente al fine di aumentare la pubblicità della nomina;

6. in ogni caso va prevista la pubblicazione sul sito web del Comune del curriculum (in formato standard) dei candidati prescelti e della motivazione adottata dal Sindaco per procedere alla nomina, così ampliando le previsioni del Regolamento in vigore a Firenze;
7. infine va anche previsto l'obbligo da parte dei nominati di presentazione di una relazione (in formato standard) annuale e di una relazione di fine mandato; tale ultima relazione deve essere analizzata e valutata sia dal Sindaco sia dalla Commissione in caso di eventuale riconferma.

## **APPENDICE**

1. Comune di L'Aquila: statuto
2. Comune di Firenze: statuto e regolamento
3. Comune di Torino: statuto e delibera consiliare
4. Comune di Milano: statuto

## **COMUNE DI L'AQUILA**

### **STATUTO**

#### **Art. 35 – Nomine dei rappresentanti del Comune.**

1. Ai sensi della vigente normativa, le nomine dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società spettano al sindaco, che vi provvede con l'osservanza degli indirizzi deliberati dal consiglio comunale. Il sindaco, nell'esercizio del proprio potere di nomina, deve tener conto delle disposizioni di legge intese a promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle amministrazioni.
2. L'esercizio del diritto di nomina è sempre subordinato al rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza e di esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi della città.
3. La delibera quadro del consiglio comunale contenente gli indirizzi per le nomine e per le revoche deve prevedere strumenti e procedure idonei all'osservanza dei criteri di cui sopra. In ogni caso, i nominati in enti il cui conto consuntivo non sia soggetto ad approvazione da parte del consiglio inviano, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'ente in cui rappresentano il Comune; la relazione, presentata al sindaco, viene discussa in consiglio comunale nei termini e con le modalità dal consiglio stesso stabilite.



## COMUNE DI FIRENZE

### STATUTO

#### art. 74

#### **(Designazione e requisiti)**

1. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati approva, entro trenta giorni dal suo insediamento, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società. Tali indirizzi devono prevedere l'emanazione da parte del Sindaco, prima di procedere ad ogni nomina, di un avviso pubblico attraverso il quale dare pubblicità alle nomine o designazioni dei rappresentanti negli enti che intende effettuare.
2. Nell'avviso pubblico sono resi noti in particolare i requisiti di studio e di professionalità e le cause di incompatibilità per l'accesso alle cariche.

### REGOLAMENTO

## **REGOLAMENTO SUGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI**

*(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 06.12.2004, deliberazione C.C. n.31 dell'11.06.2007)*

#### Art. 1

#### **CRITERI GENERALI DI PUBBLICITÀ E DI TRASPARENZA**

1. Tre mesi prima della scadenza entro cui il Sindaco deve provvedere, a norma di legge, di statuto o di regolamento, a nomine o designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, ancorché consortili, istituzioni e società partecipate, è data adeguata pubblicità degli incarichi da affidare e delle loro caratteristiche.
2. La pubblicità è garantita da apposito avviso del Sindaco, affisso all'Albo Pretorio e nelle sedi comunali, da inserimento sulla rete civica, nonché da comunicazioni ai gruppi consiliari comunali, ai presidenti delle commissioni consiliari, ai presidenti dei consigli di quartiere e agli organi di informazione.
3. Nell'avviso e nelle comunicazioni di cui al comma 2 sono sinteticamente indicate per ciascun ente, azienda e istituzione:
  - a. l'organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
  - b. i requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità e di esclusione;
  - c. gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica;
  - d. gli scopi statutari dell'ente interessato.
4. Qualora le nomine o le designazioni debbano essere effettuate per cause diverse dalla scadenza ordinaria, il termine di cui al comma 1 è abbreviato: la nomina o designazione è effettuata trascorsi dieci giorni dall'avviso del Sindaco all'Albo Pretorio.

## **Art. 2**

### **INDIRIZZI PROGRAMMATICI**

1. Entro sessanta giorni dalla nomina o designazione dei rappresentanti del Comune di Firenze, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale per l'approvazione, gli indirizzi programmatici per l'attività di ciascun ente, azienda, ancorché consortili, istituzioni e società partecipate.

## **Art. 3**

### **REQUISITI GENERALI**

1. I rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende ancorché consortili, nelle istituzioni e società partecipate, devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica.
2. A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze emergenti da: incarichi professionali, incarichi accademici ed in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, impegno sociale e civile.
3. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, le nomine e le designazioni in ogni singolo organismo di cui al primo comma, garantiscono il rispetto della proporzione del 50% fra i due generi. Nei casi in cui le nomine e le designazioni da effettuare siano in numero dispari, si provvederà a garantire il rispetto della proporzione suddetta all'interno di analogo organismo di successiva scadenza.
4. Per i collegi sindacali o dei revisori è necessaria l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.
5. I requisiti per la designazione e nomina descritti nel presente atto di indirizzo, si applicano anche ai consorzi pubblici e di ambito per la gestione dei servizi in cui il Comune di Firenze partecipa.

## **Art. 4**

### **CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ESCLUSIONE**

1. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende ancorché consortili, istituzioni e società partecipate:
  - a. chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzione nel quale rappresenta il Comune;
  - b. chi è stato dichiarato fallito;
  - c. chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
  - d. chi abbia liti pendenti con il Comune di Firenze ovvero con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
  - e. chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II D.Lgs. 267/00;
  - f. chi si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17;
  - g. i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune di Firenze che operano in settori con compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente;
  - h. chi sia stato nominato consecutivamente 2 (due) volte nello stesso ente e di norma chi sia già nominato in un altro ente;
  - i. chi sia stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni comportamentali, di cui al successivo Art. 8.

2. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al comma 1 nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.

### **Art. 5**

#### **OBBLIGHI DEI NOMINATI E DESIGNATI**

1. All'atto della nomina o designazione presso enti aziende autonome ancorché consortili, società partecipate o istituzioni, il soggetto deve rendere pubblica la propria situazione reddituale, patrimoniale e associativa, in analogia con quanto previsto per i consiglieri comunali all'art. 30 dello Statuto.
2. Gli stessi si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio per l'ente interessato anche se formulati successivamente alla loro nomina.
3. I rappresentanti del Comune nell'Organo amministrativo di ciascun ente, azienda, ancorché consortili, istituzione e società partecipate, sono tenuti alla osservanza dei seguenti adempimenti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:
  - a. ad intervenire, se richiesti, alle sedute delle Commissioni consiliari ed a produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee; l'impossibilità ad intervenire dovrà essere comunicata con tempestività;
  - b. a trasmettere al Sindaco, alla Presidenza del Consiglio Comunale, alla Commissione di Controllo sugli enti partecipati ed ai Capigruppo consiliari l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria ed in particolare quello delle assemblee straordinarie;
  - c. a fornire, ai soggetti di cui alla precedente lettera b., tempestiva informazione circa le previsioni del piano industriale e le eventuali procedure di modifica dello stesso;
  - d. a presentare al Sindaco, alla Presidenza del Consiglio Comunale ed alla Commissione di Controllo sugli enti partecipati una relazione informativa annuale sullo stato dell'ente/azienda e sull'attività da essi svolta sulla base degli indirizzi avuti, concordata e sottoscritta da tutti i membri nominati in rappresentanza del Comune di Firenze; in caso di dissenso il rappresentante presenta una propria relazione informativa. La relazione informativa, redatta sull'allegato modello che si compone di due parti (A e B) predisposto per omogeneità di lettura, dovrà essere presentata entro il mese successivo all'approvazione del bilancio di esercizio annuale. La relazione dovrà essere accompagnata da: bilancio consuntivo e nota integrativa, relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, certificazione della Società di Revisione se adottata, bilancio di previsione dell'esercizio in corso o in mancanza dall'indicazione degli orientamenti societari previsionali per l'esercizio in corso nell'apposita parte B. Le relazioni sono portate tempestivamente a conoscenza dei gruppi consiliari e dovranno essere oggetto di verifica nelle commissioni competenti.
  - e. a riferire al Sindaco eventuali procedure in atto ritenute in contrasto o non compatibili con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale o in presenza di gravi carenze nell'attività o nella gestione aziendale.
4. I rappresentanti del Comune negli enti di ambito sono tenuti a fornire, ai soggetti di cui alla lettera b. del precedente comma, tempestiva informazione circa i piani di ambito e le modifiche degli stessi anche alla luce delle rinegoziazioni periodiche con i soggetti gestori.
5. I rappresentanti nel Collegio Sindacale sono tenuti a relazionare in qualsiasi momento al Sindaco su procedure ritenute non regolari e su pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo.
6. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è contestato dal Sindaco ai rappresentanti del Comune ed, a seconda della gravità del comportamento tenuto, l'inadempienza può essere considerata motivo per cui è attivabile la revoca di cui all'Art. 8.

#### **Art. 6**

#### **COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITA'**

1. La disponibilità a ricoprire una specifica carica è espressa direttamente al Sindaco mediante formale comunicazione in carta libera, corredata:
  - a. da un curriculum in cui si dà atto del possesso dei requisiti indicati all'Art. 3;
  - b. dalla sottoscrizione di una dichiarazione di presa d'atto del presente Regolamento e di osservanza degli adempimenti ed obblighi previsti.

#### **Art. 7**

#### **INFORMATIVA DEL SINDACO**

1. Il Sindaco comunica ai Capigruppo ed alla Commissione Consiliare di Controllo i nominativi ed i curricula delle persone che intende nominare o designare almeno 10 giorni prima di procedere alla nomina, dando atto di aver congruamente valutato i curricula presentati.
2. Delle nomine e delle designazioni effettuate il Sindaco dà immediata comunicazione ai Consiglieri Comunali, tramite la Presidenza del Consiglio e agli organi di informazione.

#### **Art. 8**

#### **REVOCA**

1. Il Sindaco procede con proprio atto alla revoca delle nomine e delle designazioni del Comune per sopraggiunta incompatibilità, ovvero per motivate gravi ragioni relative a comportamenti contraddittori od omissivi o a reiterate inottemperanze alle direttive espresse dall'Amministrazione Comunale, inosservanza degli obblighi e delle norme stabilite dal presente Regolamento, nonché in caso di reiterate assenze ingiustificate. Della revoca è tempestivamente informato il Consiglio Comunale.

#### **Art. 9**

#### **INFORMAZIONE**

1. Il Comune di Firenze assicura la tenuta di un apposito Albo pubblico ed accessibile a tutti gli interessati, anche in rete civica, in cui sono raccolti i dati relativi agli enti, alle aziende, ancorché consortili, alle istituzioni e società partecipate ed ai soggetti in essi nominati o designati dal Comune;
2. La Commissione Consiliare di Controllo raccoglie gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale nonché le eventuali indicazioni operative della Giunta per ciascun ente, azienda, ancorché consortili, istituzione e società partecipate, la relazione e le comunicazioni di cui all'Art 5 presentate dai rappresentanti del Comune di Firenze.

#### **Art. 10**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Entro 30 giorni dall'esecutività del presente regolamento il Sindaco comunica ai nominati le disposizioni e gli obblighi stabiliti da questa normativa.

## COMUNE DI TORINO

### STATUTO

#### Articolo 42 - Nomine dei rappresentanti del Comune

1. Le nomine e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni e aziende e società spettano al Sindaco, che provvede con l'osservanza degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale. Il Sindaco, nell'esercizio del proprio potere di nomina, deve tener conto delle disposizioni di legge per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni.
2. Il Consiglio Comunale delibera le nomine attribuite dalla legge alla sua competenza.
3. Le nomine sono effettuate nel rispetto di criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi della Città.
4. La delibera quadro del Consiglio Comunale contenente gli indirizzi per le nomine e per la revoca deve prevedere gli strumenti e le procedure idonei all'osservanza dei criteri di cui sopra.
5. Il Consiglio Comunale, anche tramite le Commissioni Consiliari competenti, vigila sull'attività dei rappresentanti della Città durante l'espletamento del mandato.
6. A tal fine, i nominati in enti il cui Conto Consuntivo non sia approvato dal Consiglio Comunale, inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco e al Consiglio Comunale una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'Ente in cui rappresentano il Comune. Tutti i rappresentanti del Comune sono inoltre convocabili, allo stesso scopo, da parte delle Commissioni Consiliari, su richiesta di un quarto dei Consiglieri ovvero dalla Conferenza dei Capigruppo, su richiesta di almeno due Capigruppo.
7. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società esercitano il loro mandato in coscienza ed in autonomia da ogni condizionamento che possa derivare dall'eventuale appartenenza ad associazioni private. Essi devono dichiarare, prima della nomina e annualmente, l'adesione a strutture associative attinenti l'incarico. Copia di tali dichiarazioni è trasmessa al Presidente, al Vicepresidente del Consiglio Comunale e, previa richiesta, ad ogni Consigliere Comunale. Tali soggetti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
8. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società non possono essere nominati nello stesso incarico per un periodo complessivamente superiore alla durata di due mandati amministrativi ovvero, quando il mandato di nomina sia più lungo di quello amministrativo, per più di due mandati di nomina.
9. Qualora il Comune aderisca ad associazioni senza fini di lucro o concorra ad istituirle, non costituisce causa di incompatibilità il conferimento, in connessione al mandato elettivo, al Sindaco o agli Assessori, della carica di Presidente o Amministratore, purché previsto espressamente dallo statuto dell'associazione.
10. Qualora il Comune costituisca o aderisca ad associazioni, fondazioni, agenzie per la gestione di iniziative o di servizi pubblici, dovranno essere previsti nei rispettivi statuti, o atti costitutivi, adeguati strumenti che consentano al Consiglio Comunale di esercitare i poteri di indirizzo e di controllo sull'attività esplicata. Ai rappresentanti del Comune nominati in tali associazioni, fondazioni, agenzie, si applica quanto previsto dal precedente comma 6.

CITTA' DI TORINO  
**CONSIGLIO COMUNALE 4 OTTOBRE 1993**

DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA CONSILIARE

OGGETTO: NOMINA DESIGNAZIONE E REVOCA DA PARTE DEL SINDACO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI AZIENDE ED ISTITUZIONI - DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI.

Proposta presentata dai Consiglieri Comunali Carpanini, Marino e Viale.

L'art. 32 della Legge 142/1990 aveva attribuito al Consiglio la competenza primaria nelle nomine di rappresentanti del Comune in Enti, Aziende e Istituzioni in cui è rappresentato.

Per disciplinare tale competenza ed in attuazione dell'art 4 dello Statuto, il Consiglio Comunale con deliberazioni in data 27 aprile 1992 (mecc. 9204515/49) ed in data 15 giugno 1992 (mecc. 9206735/49) aveva emanato uno specifico regolamento.

La Legge 25 marzo 1993 n. 81, profondamente innovando in merito, ha conferito al Sindaco, fatte salve le residue competenze consiliari per le nomine espressamente riservate per legge, la competenza ad effettuare le nomine, le designazioni e le revoche dei rappresentanti del Comune in Enti Aziende ed Istituti, con ciò, **caducando la disciplina regolamentare di cui al capoverso precedente, quanto meno nei confronti delle nomine di competenza dell'organo monocratico. Il regolamento potrà continuare ad applicarsi per le nomine ancora di competenza del Consiglio Comunale.**

Né a ciò osta l'art. 4 del vigente Statuto della Città in quanto gli articoli 12 e 15 della legge 81/1993 hanno immediata applicabilità a norma dell'art. 32 della stessa legge, senza quindi attendere la modificazione dello Statuto che, per le altre parti della legge non rientranti nel capo II, potranno intervenire entro 12 mesi dall'entrata in vigore della già citata Legge 81/9393. La nuova legge per altro vincola la potestà di nomina da parte del Sindaco al rispetto degli indirizzi che, il Consiglio Comunale è tenuto ad emanare.

L'istituto degli atti di indirizzo, quale si è venuto precisando per effetto dell'elaborazione dottrinarie, fa riferimento alla individuazione di regole generali d'azione alle quali deve attenersi un organo nel perseguimento di fini, la cui responsabilità permane totalmente nell'organo adottante, per cui tali indirizzi debbono concretizzarsi in particolare nella definizione dei risultati da perseguire, attraverso indicazioni di larga massima, non puntualmente vincolanti sul piano metodologico e procedurale, ma tuttavia tali da consentire un agevole controllo di eventuali elusioni ed inadempienze. L'attività cooperante dei due organi, nel caso in esame il Consiglio Comunale e il Sindaco, ha carattere di sequenzialità per cui l'organo agente non può provvedere se prima non siano fornite le indicazioni per l'azione.

Per tale motivo, il CO.RE.CO., Sezione di Torino, ha, con provvedimento n. 13664/1 del 13 settembre, assegnato al Consiglio Comunale un termine massimo di giorni 30 per adempiere all'obbligo di deliberazione sugli indirizzi per le nomine da attuarsi successivamente da parte del Sindaco.

Pertanto occorre provvedere alla adozione degli indirizzi di cui all'art. 15 della Legge 81/1993 secondo lo schema seguente.

Il Consiglio Comunale si riserva di verificare annualmente la congruità delle procedure e degli indirizzi in relazione alle nomine da effettuare nell'anno successivo.

**CRITERI GENERALI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA**

Annualmente, anche a mezzo stampa verrà pubblicato l'elenco di tutte le nomine da effettuare nell'anno seguente. Gli interessati potranno presentare al Settore I Gabinetto del Sindaco una dichiarazione di disponibilità alla nomina unitamente all'indicazione dell'Ente al quale si riferisce, accompagnata da un curriculum redatto secondo un modello predisposto dal Comune e dalla eventuale proposta di Enti, Associazioni ed Organismi.

Le nomine dovranno seguire due differenti procedure in relazione alla natura ed all'importanza dell'Ente per il quale occorre procedere alla nomina:

- 1 - Nomine da effettuare nelle Aziende Municipalizzate e/o Aziende speciali, Società di capitali e consortili, Istituti di Credito e loro enti di controllo o fondazioni, Università, Politecnico, Teatro Stabile, Istituto Galileo Ferraris, ISEF, Musei, Istituzioni culturali a rilevanza internazionale, principali Fondazioni culturali.
- 2 - nomine da effettuare in tutti li altri Enti.

Per le nomine da effettuare negli Enti di cui al punto 1 il Sindaco depositerà almeno 10 giorni prima di procedere alla nomina, presso il Settore I Gabinetto del Sindaco, la dichiarazione di disponibilità ed il curriculum dei soggetti che intende nominare, dandone notizia scritta ai Capi Gruppo. Ad essi verrà anche comunicato l'elenco delle altre dichiarazioni di disponibilità presentate in relazione alle nomine in questione. Qualora almeno due Capi Gruppo lo richiedano, la Conferenza di Capigruppo, eventualmente integrata dalla Commissione Consiliare competente per materia, procederà all'audizione pubblica dei candidati, proposti dal Sindaco. Il verbale sintetico delle eventuali audizioni ed ogni eventuale memoria scritta sulle candidature dovranno essere rimessi al Sindaco almeno 48 ore prima della scadenza del termine di nomina da lui indicato.

Per le nomine da effettuare negli Enti di cui al punto 2 il Sindaco depositerà, almeno 5 giorni prima della nomina, presso il Settore I Gabinetto del Sindaco, il curriculum dei soggetti che intende nominare, dandone informazione scritta ai Capi Gruppo Consiliari.

#### REQUISITI GENERALI

I rappresentanti del Comune nei vari Enti dovranno possedere comprovata competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle caratteristiche specifiche dell'attività che dovrà essere svolta. Essi dovranno essere scelti considerando a tal fine, ed in relazione agli obiettivi del Comune e degli Enti, i requisiti emergenti dall'iscrizione in albi professionali, dagli incarichi accademici ed in istituzioni di ricerca dall'esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, dall'impegno sociale e civile.

I nominati non dovranno trovarsi in situazione di incompatibilità di interessi rispetto all'Ente nel quale rappresenteranno il Comune.

L'insorgenza, successiva alla nomina, di una siffatta situazione determinerà la revoca dell'incarico.

I nominati alle cariche di cui ai presenti indirizzi non potranno essere riconfermati nel mandato presso lo stesso Ente più di una volta consecutivamente.

Dovranno essere assicurate le condizioni di pari opportunità previste dalla Legge 10 aprile 1991 n. 125.

#### REQUISITI SPECIFICI

Negli organi amministrativi delle Aziende Municipalizzate e/o Aziende speciali o delle Società che gestiscono servizi di rilevante interesse per il Comune, il Sindaco dovrà garantire una pluralità di competenze afferenti: la materia oggetto dell'attività specifica dell'Azienda; l'organizzazione aziendale; la materia economico-finanziaria.

Per gli Enti ed Istituzioni di Cultura dovrà essere rispettato il pluralismo degli orientamenti culturali. Per quelli di tali Enti che comportino significativi impegni sul bilancio comunale dovrà inoltre essere assicurata la presenza della opportuna competenza economico-finanziaria.

Per gli Enti per i quali la Città abbia come obiettivo la dismissione delle partecipazioni o lo scioglimento, la scelta dovrà cadere su persone che offrano garanzie di idonea esperienza e capacità nel perseguire lo specifico obiettivo dell'Amministrazione ed il suo interesse economico.

#### ORGANISMI DI CONTROLLO

Per i collegi sindacali o dei revisori occorrerà l'iscrizione ad un albo ufficiale di Revisori dei Conti ed in un apposito elenco da aggiornare annualmente a cura del Settore I Gabinetto del Sindaco.

#### REVOCA

Il Sindaco potrà procedere alla revoca dei rappresentanti della Città per motivate gravi ragioni, informandone contestualmente i Capi Gruppo.

Il rinvio a giudizio per reati di natura dolosa (con esclusione dei reati di opinione) di un rappresentante presso qualsiasi tipo di Ente, controllato o meno, costituisce motivo di revoca.

**PRESIDENTE:** Pongo in votazione la proposta di deliberazione comprensiva della seguente integrazione presentata dal Consigliere Vietti ed accolta dai Consiglieri proponenti:

a pag. 3, 1° capoverso, dopo le parole "... rappresenteranno il Comune" aggiungere "né avere con quello rapporti economici o professionali".

Hanno chiesto ed ottenuto la parola, oltre il Presidente Castellani, i Consiglieri: Alasia, Martinat, Molino, Tartaglia e Vietti i cui interventi non vengono riportati nel presente provvedimento non essendone stata formulata esplicita richiesta, ferma restando comunque l'inserzione degli stessi nel processo verbale della seduta del Consiglio Comunale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso:

Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali:

Visto l'art. 15 della legge 25 marzo 1993 n. 81;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, sono:

favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;

non rilevante ai fini contabili;

favorevole conclusivo sotto il profilo della legittimità formale dell'atto;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

Procede alla votazione per appello nominale della deliberazione nel suo complesso comprensiva dell'integrazione dianzi citata.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri: Borghezio, Cattaneo, Farassino, Gallicchio, Giuliano, Lodi, Novelli e Ormezzano.

Il Presidente dichiara il seguente esito:

PRESENTI 41

Si astengono i Consiglieri Airola, Alasia, Artesio, Ferrero, Martucci, Molino, Siliquini, Simonetti e Tartaglia.

ASTENUTI 9

VOTANTI 32

VOTI FAVOREVOLI 32

e precisamente, oltre il Presidente Castellani, i Consiglieri: Acciarini, Appiano, Balma, Battuello, Carpanini, Chiamparino, Chiavarino, Crosetto, De Giuli, Diaferia, Fiore, Fornero, Galvagno, Gheddo, Guidetti Serra, Levi, Marino, Martinat, Nigra, Orrù, Palma, Pozzi, Riccio, Rosental, Rossi, Siniscalco, Tricarico, Viale, Vietti, Vinciguera e Zanetti.

VOTI CONTRARI /

Per l'esito della votazione che precede, il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di formulare ai sensi dell'art. 13 della legge 25 marzo 1993 n. 81 gli indirizzi indicati in narrativa, comprensivi della suddetta integrazione, che qui si intendono integralmente richiamati, cui il Sindaco dovrà attenersi in materia di nomine, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere di spesa.



**COMUNE DI MILANO****STATUTO****Art. 57****(Nomine dei rappresentanti del Comune)**

1. La nomina o la designazione dei rappresentanti del Comune di Milano negli organi degli enti da esso promossi o di cui fa parte, nonché in ogni altro caso in cui è prevista la designazione di persone da parte del Comune, è disciplinata dalle norme di cui al presente articolo. Le nomine devono essere effettuate entro i termini fissati dalla legge.
2. Per gli incarichi di cui al comma 1 sono scelte persone qualificate, dotate di riscontrabili requisiti di competenza e per le quali non sussistano elementi oggettivi che inducano a metterne in dubbio la correttezza. Nel caso di rinnovo di incarichi si tiene conto dei risultati effettivamente conseguiti nell'esercizio del mandato.
3. Possono presentare candidature con la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti: a) i consiglieri comunali; b) gli ordini professionali e le università milanesi; c) le associazioni sindacali e di categoria; d) le altre associazioni nazionali, regionali o locali; e) gruppi di almeno 100 cittadini.
4. Le modalità e i termini per la pubblicità e per la presentazione delle candidature e per la verifica dei requisiti sono disciplinate dall'apposito regolamento del Consiglio comunale.
5. Le candidature presentate sono sottoposte ad una Commissione di 5 esperti, nominata dal Consiglio comunale con la maggioranza dei 3/5 dei componenti. Essa dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio. La Commissione esamina le candidature vagliandone i requisiti e indica i nominativi dei candidati ritenuti idonei.
6. Possono essere nominati solo i candidati che siano stati sottoposti all'esame della Commissione di cui al comma 5 e siano stati da questa ritenuti idonei.
7. Almeno il 25% degli amministratori delle società per azioni, aziende speciali, istituzioni, enti, che appartengono al Comune o sono dallo stesso controllati, deve essere scelto tra i candidati proposti dagli ordini professionali e università milanesi, dalle associazioni sindacali e di categoria e dalle altre associazioni nazionali, regionali o locali, costituite da almeno 1 anno.
8. Il Sindaco, determinato il numero dei posti da riservare ad ogni ente, società od azienda come al comma 7), nomina o designa i rappresentanti del Comune in modo da garantire il rispetto della quota fissata dallo stesso comma e dei criteri di cui al precedente art. 5 - comma 4, compatibilmente con la presenza dei requisiti e col riconoscimento delle idoneità stabilite al comma 5.
9. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge, ciascun consigliere vota, fra i nomi giudicati idonei dalla commissione di cui al comma 5, un numero pari ai rappresentanti da nominare, per ogni ente. Sono eletti i candidati che ottengono il voto dei 3/5 dei votanti ove non sia prevista esplicitamente la presenza di candidati espressi dalla minoranza. Qualora questa sia prevista, ogni consigliere potrà votare un solo nominativo. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti nel rispetto delle proporzioni previste tra maggioranza e minoranza dalle norme vigenti.